



Città di Potenza

Attività Produttive – SUAP – Istituti di Partecipazione – Politiche
Giovanili – Pari opportunità

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA RELATIVA AGLI IMPIANTI
STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE
ANNO 2017

Numero **108 /2016** Registro ordinanze

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 punto d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante le " FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI FIERE E MERCATI" che attribuisce ai Comuni quelle relative alla *"fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura (...) degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative"*;

EVIDENZIATO che la competenza diretta in materia di orari e turni di apertura e di chiusura dei distributori di carburanti è esercitata dalle Regioni alle quali con il D.P.R. 13 dicembre 1996, tuttora vigente, sono state indicate le direttive ai cui principi, con riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, i comuni che ne disciplinano l'orario devono attenersi;

CONSIDERATO che l'art. 4 del sopra citato D.P.R. dispone, tra le altre, la previsione di un orario minimo settimanale, già determinato in 52 ore settimanali, che potrà essere progressivamente aumentato sulla base di ulteriori direttive del Ministero dello Sviluppo Economico;

RICHIAMATO quanto disposto con il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ovvero l'obbligo per gli impianti di distribuzione dei carburanti di essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, nonché quanto disposto dal successivo comma 7 (così come modificato dall'articolo 23, comma 1 della legge 30

ottobre 2014 n. 161) che elimina ogni residua restrizione all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato presso gli impianti (c.d. impianti "ghost"), ovunque ubicati;

RICHIAMATO, altresì, l'AS1178 dell'11 marzo 2015 nella quale l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, considerato che le suddette previsioni normative comportano che la disponibilità del prodotto viene praticamente assicurata presso tutti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti, in qualunque ora del giorno e della notte e in ogni giorno dell'anno, feriale e festivo, sostiene che gli obblighi di apertura minima contravvengono alla liberazione di cui al D.L. n. 1 del 2012 e costituiscono una restrizione severa all'offerta di servizi di distribuzione carburanti, limitando la possibilità degli operatori di differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti e alterando in tal modo il contesto competitivo;

RILEVATO che gli impianti per la distribuzione di carburanti allo stato funzionanti in città risultano tutti dotati di apparecchiatura self-service per cui è ampiamente assicurata la possibilità di fare rifornimento per la generalità dell'utenza motorizzata;

RITENUTO, al fine di assicurare un idoneo servizio agli automobilisti ed in special modo a chi in condizione di disabilità, di confermare per l'anno 2017 l'obbligo della turnazione dell'apertura dei distributori nelle domeniche e nei giorni festivi per l'assistenza al rifornimento di carburante;

RITENUTO di dover seguire la metodologia organizzativa che ha determinato le "turnazioni" in essere con adeguamento alla numerosità degli impianti per la distribuzione di carburanti allo stato funzionanti in città in modalità "servito" con nei limiti della soglia del 20% prescritta dall'art. 18 comma 1 della legge regionale appresso specificata e con riserva di apportare eventuali modifiche nel caso si dovessero riscontrare pregiudizi all'utenza;

VISTA la Legge Regionale 29 gennaio 2010, n.5, recante "*Nuove norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti....*" ed in particolare gli art. 17,18,19 e 20;

RICHIAMATA la documentazione agli atti dell' "Ufficio Attività Produttive" afferente il procedimento di determinazione degli "*Orari*" ex D.G.R. 3 maggio 2004, n.1071;

RICHIAMATA la Risoluzione n. 96211 del 19 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico avente a riferimento la legge regionale sopra specificata;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto del Comune di Potenza;

D I S P O N E

Gli impianti stradali esistenti e funzionanti nel territorio comunale, costituiti da punti vendita eroganti carburanti per autotrazione in modalità “servito”, con esclusione degli impianti situati sul raccordo autostradale Potenza - Sicignano (SS.n. 407 Basentana), sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni in materia di orari e turni nell'attività relativa all'erogazione dei carburanti:

1. ORARI

- gli impianti funzionanti in modalità “servito” articolano il proprio orario di servizio indicativamente all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5:30 e le ore 21:30;
- l'apertura giornaliera dell'impianto, senza alcun obbligo di rispetto di fasce minime e/o massime di apertura, è prevista dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30;
- Nell'orario di apertura, nelle domeniche e nei giorni festivi in turnazione l'impianto è assistito da personale e deve essere comunque garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili;
- Per venire incontro a particolari esigenze di traffico, rispettivamente regionale ed extraregionale (strada di grande comunicazione Potenza/Melfi S.s. 658), e di quella in area extraurbane (contrade a Nord-Est di Potenza), l'impianto posto lungo la tratta statale di grande comunicazione Potenza/Melfi (ERG) e l'impianto posto a Piano San Nicola (AGIP) **per l'anno 2017** possono osservare l'orario di servizio giornaliero all'interno della fascia diurna compresa tra le 5,30 e le 21,30 tutti i giorni della settimana.
- Il servizio notturno negli impianti autorizzati, ove richiesto, è svolto dalle ore 21,00 fino all'orario di apertura giornaliera per l'intero orario di apertura notturna.
- I gestori devono curare la predisposizione di cartelli o altri supporti visivi idonei indicanti l'orario di servizio dell'impianto e le aperture di turno nei giorni domenicali e festivi con l'obbligo di esposizione in modo visibile all'utenza; durante le chiusure festive e domenicali dovranno essere esposti cartelli con indicazione dei distributori aperti nel turno relativo alla giornata di chiusura medesima.

2) TURNI DI APERTURA DOMENICALE E FESTIVA

- Ai fini dell'effettuazione del servizio obbligatorio di apertura domenicale e festiva viene aggiornata per l'anno 2017 la suddivisione dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione in modalità “servito” allo stato funzionanti nella città di Potenza, nei turni "A" - "B" - "C" - "D"- "E", la cui afferenza è determinata salvaguardando il criterio per cui in ogni macroarea urbana vi sia adeguata copertura del servizio e tenuto conto della compresenza in ambito urbano e sul raccordo autostradale Basentana dei seguenti ulteriori punti di rifornimento:

In ambito urbano (con modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato)



Q8 Via Ciccotti (Canossiane)



Q8 Via Vaccaro

 Q8 Via Viviani

 Q8 Via del Gallitello

 IP (Gruppo API) Corso Garibaldi

Su raccordo autostradale Basentana:

 ENI Basentana (Dir. Salerno Taranto)

 ESSO Basentana h.24 (Dir. Salerno Taranto)

 Q8 Basentana (Dir. Taranto Salerno)

 ENI Basentana (Dir. Taranto Salerno)

La suddivisione degli **impianti tenuti al turno domenicale e festivo** allo stato funzionanti nella città di Potenza che erogano carburanti anche in modalità “servito”, ovvero con l’assistenza del gestore o di un suo collaboratore, viene così fissata:

TURNO “A”	
	ENI Viale Dante (incr. Via Vaccaro)
TURNO “B”	
	API Piazza Bologna (Via Maratea)
	TAMOIL Viale Marconi (Seminario)
TURNO “C”	
	ERG Piazza delle Regioni
	ENI Viale del Basento
TURNO “D”	
	ESSO Viale Firenze
	ENI Via Appia (c.da Betlemme)

TURNO "E"	
	IP Via Cavour
	ESSO Via Mar Mediterraneo

Il calendario dei "turni" di "apertura obbligatoria" relativo alle domeniche ed alle festività dell'anno 2017 viene così fissato:

Mese	Turno A	Turno B	Turno C	Turno D	TURNO E
Gennaio	1/29	6	8	15	22
Febbraio	-	5	12	19	26
Marzo	26	-	5	12	19
Aprile	16	17	23	2/25	9/30
Maggio	1	7	14	21	28
Giugno	25	2	4	11	18
Luglio	23	30	E2	9	16
Agosto	6	13	15	20	27
Settembre	-	3	10	17	24
Ottobre	1	8	15	22	29
Novembre	26	1	5	12	19
Dicembre	24	17/25	10/31	26	8

- Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale possono, facoltativamente, sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo; nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali;

L'impianto ubicato sulla Potenza/Melfi (S.s. n. 658) e quello a servizio dell'area extra-urbana (contrade a nord-est di Potenza) sono esentati dall'obbligo della turnazione.

Tab. 3



ERG C.da Cugno delle Brecce S.s. 93 (Potenza-Melfi)



ENI Contrada Piano San Nicola

3) TURNI DI RIPOSO INFRASETTIMANALE

- E' facoltativa l'effettuazione del riposo infrasettimanale
- E' data facoltà al gestore dell'impianto TAMOIL localizzato nell'area adiacente lo Stadio Viviani, in concomitanza con lo svolgimento di eventi sportivi e/o di manifestazioni di particolare rilevanza, della esenzione dell'apertura giornaliera e/o della turnazione domenicale e festiva, relativamente alla sola fascia pomeridiana/serale o, in alternativa, di sospendere il servizio nell'intervallo temporale compreso tra due ore prima e dopo lo svolgimento della manifestazione.

4) FERIE

- Sono fissati i seguenti periodi di chiusura per ferie:

tab. 4

TURNO "D"	DALL'1 AL 15 AGOSTO
TURNO "C"	DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO
TURNO "A"	DALL'8 al 22 AGOSTO
TURNO "B"	DAL 16 AL 30 AGOSTO
TURNO "E"	Dal 17 al 31 LUGLIO

- Dovranno essere preventivamente comunicati dai gestori solo i periodi di ferie da farsi NON in coincidenza con i periodi fissati al punto precedente.
- Il Comune garantirà l'apertura di almeno il 20% degli impianti e a tal fine comunicherà al gestore eventuale diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
- E' fatto obbligo al gestore rendere noto all'utenza, con un anticipo di almeno cinque giorni, il periodo di chiusura per ferie dell'impianto ed esporre un cartello contenente l'indicazione dell'ubicazione e degli orari degli impianti aperti in detto periodo.

5) ESENZIONI

- Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto (GPL) sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura nonché dei turni di chiusura domenicale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

- Qualora l'impianto sia dotato di attività commerciali e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio delle stesse è integralmente subordinato alla prevista disciplina di settore di cui, rispettivamente, al D.lgs. 31 marzo 1998, n.114 e alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e alle relative discipline comunali in materia di orari;
- Limitatamente alla vendita di prodotti che avvenga in relazione al possesso della tabella complementare agli impianti di distribuzione carburanti, l'esercizio dell'attività predetta è totalmente equiparato a quello previsto per la vendita di carburanti ed avviene usufruendo degli stessi orari e turni.
- Chiunque non rispetta le disposizioni in materia di turni di apertura è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 500,00 a euro 3.000,00** e nei casi di particolare gravità e recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo fino a 20 giorni.
- Il presente provvedimento si applica a decorrere dal **1° gennaio 2017** ed ha durata fino al **31 dicembre 2017**.
- Per quanto non indicato nella presente ordinanza, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
- Del presente provvedimento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg.60 (sessanta) ed attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it nonché, per estratto, tramite stampa locale.
- Copia del presente provvedimento è trasmessa al Comando della Polizia Municipale, all'Ufficio Stampa e all'Ufficio Relazione con il Pubblico, agli uffici Mobilità, Cultura e Turismo, Ambiente, Sport e Protezione Civile.
- Il provvedimento viene altresì trasmesso alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Potenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale di Potenza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.
- La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente disposizione.

Dalla Residenza Municipale 13 dicembre 2016

IL SINDACO

(Ing. DARIO DE LUCA)

Originale firmato agli atti